



## **Comune di Agropoli**

Provincia di Salerno

Piazza della Repubblica n. 3, 84043 Agropoli (SA)

PEC: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLA SOSTA NEGLI “STALLI ROSA”  
ISTITUITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGROPOLI,  
RISERVATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO  
DI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA  
O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI.**

*(ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), n. 3) e dell’art. 188 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285  
recante il “Nuovo Codice della strada”)*

*approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2023*

## INDICE GENERALE

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....	pag. 03
ART. 2 – FINALITA’ .....	pag. 05
ART. 3 – DEFINIZIONI .....	pag. 06
ART. 4 – OGGETTO .....	pag. 06
ART. 5 – SOGGETTI .....	pag. 06
ART. 6 – MODALITA’ DI RILASCIO DEL “ <i>PERMESSO ROSA</i> ” DA PARTE DEL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI AGROPOLI .....	pag. 07
ART. 7 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL “ <i>PERMESSO ROSA</i> ” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGROPOLI .....	pag. 07
ART. 8 – CESSAZIONE DEL “ <i>PERMESSO ROSA</i> ” RILASCIATO DAL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI AGROPOLI .....	pag. 08
ART. 9 – SANZIONI .....	pag. 08
ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	pag. 08
ART. 11 – ABROGAZIONI .....	pag. 08

### ALLEGATI:

<i>Allegato n. 1</i> – modulo per la richiesta di rilascio del “ <i>CONTRASSEGNO ROSA</i> ”, da presentare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli .....	pag. 09
<i>Allegato n. 2</i> – modello di “ <i>CONTRASSEGNO ROSA</i> ”, rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli nelle more dell’adozione del modello previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. CdS) .....	pag. 11

## Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

**1.1** Il **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**, recante il “*Nuovo Codice della strada*” (CdS), è stato novellato dal **Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” (pubblicato in GU Serie Generale n. 217 del 10/09/2021), il quale è stato convertito con modificazioni dalla **Legge 09 novembre 2021, n. 156** (pubblicata in G.U. 09/11/2021, n. 267), entrata in vigore il 10/11/2021.

**1.2** Nel dettaglio:

**1.2.1.** l’**art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121**, rubricato sotto il titolo “*Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti*”, alla **lett. a)** ha modificato l’**art. 7, comma 1, lettera d) CdS**, la quale è sostituita dalla seguente:

*“[Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco]:*

*riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:*

- 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;*
- 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;*
- 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;*
- 4) dei veicoli elettrici;*
- 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;*
- 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;*
- 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.”*

**1.2.2.** l’**art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121**, rubricato sotto il titolo “*Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti*”, alla **lett. g)** dispone:

*“dopo l’articolo 188 (CdS) è inserito il seguente:*

**Art. 188-bis** *(Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni) –*

- 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.*
- 2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.*
- 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.*
- 4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.”*

**1.2.3.**La compiuta ricostruzione del quadro normativo vigente in materia impone di richiamare altresì il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 07 aprile 2022**, rubricato sotto il titolo *“Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni”*, il quale, all’**Allegato 1**, detta **INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI “STALLI ROSA”** e dispone che *“A seguito delle modifiche apportate al Codice della Strada negli ultimi anni in materia di riservazione della sosta (D.Lgs.n.257/16, D.L. n. 50/17, D.L.n. 76/20 e D.L. n. 121/21), con il presente documento sono fornite le indicazioni preliminari per l’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. “stalli rosa”. Per “stalli rosa” si intendono gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”. Pertanto, è stato individuato il seguente pittogramma, mutuato da quello che alcuni comuni italiani hanno già adottato, che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, ricavabile dall’immagine della carrozzina per bambini.*



*Tale pittogramma dovrà essere utilizzato per la riservazione degli stalli rosa sia come simbolo da inserire nel segnale di cui alla Fig. II 79/c dell’art. 120 del Regolamento del Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo rosa, così come quella di tutti gli altri stalli riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell’art. 149 del Regolamento.*



**1.2.4.** Va richiamata inoltre la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/07/2022**, avente per oggetto *“Istituzione di “parcheggi rosa”. Atto di indirizzo per la partecipazione al bando del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Contestuale atto di delega alla presentazione dell’istanza.”*

Con la suddetta deliberazione, la **Giunta Comunale**, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), ha deliberato:

- *di formulare atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione di n. 16 (sedici) stalli di sosta riservati e destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni, da realizzarsi sulle strade di seguito indicate: Piazza Gallo (n. 2 stalli), Via San Marco (n. 2 stalli); Via Risorgimento (n. 2 stalli); Via B. Croce (n. 1 stallo); Piazza Iorio – Stazione FS(n. 1 stallo), Via Padre Giacomo Selvi (n. 2 stalli); Parcheggio ex Campo Sportivo Gino Landolfi (n. 1 stallo); Piazzale Caruccio (n. 2 stalli); Piazza Mediterraneo (n. 1 stallo); Via Pio X (n. 2 stalli), per un totale di 16 stalli;*
- *[omissis];*
- *di delegare espressamente il Responsabile dell’Area Vigilanza per la richiesta di concessione del contributo da inoltrarsi attraverso la Piattaforma resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 119 del 23/05/2022;*
- *di demandare il Responsabile dell’Area Vigilanza per l’emissione, a contributo ricevuto, di apposita ordinanza di regolamentazione degli spazi rosa, così come nel numero e nelle aree sopra specificate, riservati e destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni, così come prescritto dal nuovo articolo 188 bis del CdS e di tutti gli altri adempimenti connessi e consequenziali*

## **ART. 2 – FINALITA’**

- 2.1.** La previsione normativa dei cosiddetti *“parcheggi rosa”*, contenuta nella novella del Codice della strada operata dal richiamato Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, costituisce un traguardo significativo in quanto esprime l’attenzione posta dal legislatore statale sulle politiche sociali relative alla famiglia, alla maternità e alla genitorialità, sostanziandosi in un concreto intervento a tutela della descritta categoria di utenti, preordinato ad offrire una soluzione efficace alla difficoltà che gli aventi diritto incontrano quotidianamente nella ricerca di uno stallo di sosta, specialmente in prossimità di strutture o servizi (in via esemplificativa: asili, scuole, ludoteche, palestre, studi medici, ospedali).
- 2.2.** Nelle more dei decreti attuativi nazionali, il presente **Disciplinare** disciplina le condizioni di utilizzo all’interno del territorio del Comune di Agropoli del *“permesso rosa”*, nonché la tipologia, le modalità di richiesta e le modalità di emissione del *“permesso rosa”* rilasciato dal Comando di Polizia Municipale dell’Ente ai soggetti aventi diritto residenti nel Comune di Agropoli. Per *“permesso rosa”* si intende il contrassegno speciale che autorizza gli aventi diritto all’uso dei cosiddetti *“stalli rosa”*, quali **stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni**, istituiti sul territorio del Comune di Agropoli ai sensi degli articoli 7 e 188 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il *“Nuovo Codice della strada” (CdS)*, così come novellato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 09 novembre 2021, n. 156.

## ART. 3 – DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del presente *Disciplinare* si definiscono:

3.1.1. *donne in stato di gravidanza*: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, l'epoca della gravidanza, la data presunta del parto e ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;

3.1.2. *genitori con un bambino di età non superiore ai due anni*: il padre e la madre di un bambino di età non superiore a due anni che siano in possesso dei requisiti anagrafici idonei a dimostrarne la genitorialità;

3.1.3. *stallo rosa*: stallo di sosta riservato *ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*, contraddistinto dalla segnaletica verticale e orizzontale prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il “*Nuovo Codice della strada*” (CdS) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*”.

In particolare, gli “*stalli rosa*” sono delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo recante all'interno il pittogramma previsto dal **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 07 aprile 2022** e sono altresì contraddistinti da apposita segnaletica verticale, secondo il modello previsto dal richiamato decreto ministeriale.

3.1.4. *permesso rosa*: contrassegno speciale con impresso il pittogramma previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 07 aprile 2022, il quale è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale territorialmente competente previa presentazione di richiesta da parte dell'interessato e all'esito positivo della necessaria istruttoria. Il “*permesso rosa*” rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attesta la sussistenza di una o di ambedue le condizioni previste dalla legge per l'utilizzo dello “*stallo rosa*”, di seguito specificate:

- donna in stato di gravidanza;
- genitore con un bambino di età non superiore a due anni.

## ART. 4 – OGGETTO

4.1. Nelle more dei decreti attuativi nazionali, il presente *Disciplinare* disciplina:

- l'utilizzo degli “*stalli rosa*” istituiti nel territorio del Comune di Agropoli con ordinanza del Funzionario responsabile dell'Area Vigilanza – Polizia Municipale.
- per gli aventi diritto residenti nel Comune di Agropoli, la tipologia, le modalità di richiesta e le modalità di rilascio del “*permesso rosa*”, individuando l'organo competente nel Comando di Polizia Municipale dell'Ente.

## ART. 5 - SOGGETTI

5.1. Nel territorio del Comune di Agropoli, gli “*stalli rosa*” possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari di contrassegno speciale detto “*permesso rosa*”, il quale è rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia dal soggetto preposto territorialmente competente, secondo il modello adottato nelle more dell'adozione del modello che sarà previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*”.

5.2. Per gli aventi diritto residenti nel Comune di Agropoli, il “*permesso rosa*” è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli dietro presentazione di istanza dell'interessato e previa verifica del possesso da parte del richiedente di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Agropoli, in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere residente nel Comune di Agropoli e genitore di un bambino di età non superiore a due anni.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI RILASCIO DEL “PERMESSO ROSA” DA PARTE DEL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI AGROPOLI**

- 6.1.** I soggetti residenti nel Comune di Agropoli in possesso di uno dei requisiti indicati all’**art. 5.2.** del presente *Disciplinare* che intendono avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente dovranno presentare istanza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli, utilizzando l’apposito modello di cui all’*Allegato 1* del presente *Disciplinare*, il quale sarà reperibile sul Sito Istituzionale del Comune di Agropoli e altresì presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale.  
Detto modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, nonché corredato dalla documentazione richiesta, specificata all’interno del modello stesso.
- 6.2.** Le domande dovranno pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune di Agropoli, di seguito indicato: **protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it**.
- 6.3.** Le domande potranno essere presentate anche personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli negli orari di sportello oppure, in alternativa, per il tramite del servizio postale, a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a *Comune di Agropoli, Comando di Polizia Municipale, Piazza della Repubblica n. 3, 84043 Agropoli (SA)*.
- 6.4.** In caso di esito positivo dell’istruttoria, entro 30 (trenta) giorni dalla formale presentazione dell’istanza, il Comando di Polizia Municipale rilascerà il “*permesso rosa*”, il quale sarà acquisito dal Richiedente secondo la modalità dallo stesso espressamente indicata nel modulo di richiesta, tra quelle previste e di seguito specificate:
- 1) trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);
  - 2) trasmissione a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO);
  - 3) ritiro a mano da parte del Richiedente o da persona dallo stesso delegata, da eseguirsi presso gli uffici del Comando di P.M. del Comune di Agropoli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00.
- 6.5.** In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro 30 (trenta) giorni dalla formale presentazione dell’istanza, il Comando di Polizia Municipale informerà il Richiedente in merito al mancato rilascio del “*permesso rosa*” per difetto dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e/o per carenza della documentazione allegata all’istanza, con comunicazione inviata al Richiedente all’indirizzo PEC o PEO da quest’ultimo indicato nel modulo di richiesta.
- 6.6.** In caso di mancato rilascio del “*permesso rosa*” per carenza della documentazione allegata all’istanza, resta impregiudicata la facoltà dell’interessato di presentare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli una nuova richiesta, corredata dalla necessaria documentazione.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL “PERMESSO ROSA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGROPOLI**

- 7.1.** Nel territorio del Comune di Agropoli, la sosta negli “*stalli rosa*” è consentita esclusivamente ai soggetti titolari del contrassegno speciale detto “*permesso rosa*”, il quale:
- per i soggetti residenti nel Comune di Agropoli, è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli, in conformità al modello di cui all’*Allegato 2* del presente *Disciplinare*;
  - per i soggetti non residenti nel Comune di Agropoli, è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di residenza, secondo il modello adottato.
- 7.2.** Nel territorio del Comune di Agropoli, la sosta negli “*stalli rosa*” è consentita per un **tempo massimo di n. 02 (due) ore consecutive**, al fine di consentire la libera fruizione a tutti gli aventi diritto.
- 7.3.** Durante l’utilizzo degli “*stalli rosa*”, il “*permesso rosa*” dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo autorizzato (parabrezza o cruscotto), **unitamente al disco orario**, al fine di consentire agli organi preposti di verificare in termini certi e oggettivi la durata della sosta .

- 7.4. Durante l'utilizzo degli "stalli rosa", la pagina del "permesso rosa" nella quale son indicati il numero e la scadenza dell'autorizzazione dovrà essere leggibile nella sua interezza dall'esterno del veicolo, al fine di consentire il compiuto controllo da parte degli organi preposti.
- 7.5. Il "permesso rosa" autorizza alla sosta gratuita esclusivamente negli "stalli rosa" anche se questi sono collocati in aree parcheggio soggette a pagamento, mentre non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi a pagamento contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu).
- 7.6. L'utilizzo del "permesso rosa" negli appositi "stalli rosa" è tassativamente subordinata alla presenza a bordo del veicolo della donna in stato di gravidanza indicata come titolare/contitolare del permesso o, in alternativa, di bambino di età inferiore a due anni che sia figlio del genitore titolare del permesso.
- 7.7. Al di fuori dei titolari espressamente indicati, nessun altro soggetto può fare uso del "permesso rosa", il quale non è cedibile a terzi in nessun caso e a nessun titolo.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DEL "PERMESSO ROSA" RILASCIATO DAL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI AGROPOLI**

- 8.1. Per i soggetti residenti nel Comune di Agropoli ai quali il "permesso rosa" è stato rilasciato dal Comando di Polizia Municipale dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del presente *Disciplinare*, il titolare del permesso in capo al quale vengono meno i requisiti prescritti dall'art. 188 bis CdS dovrà restituire in originale il "permesso rosa" al suddetto Comando di P.M., a proprie cure e spese, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla perdita dei requisiti.
- 8.2. Detto termine di 30 (trenta) giorni per la restituzione non costituisce una proroga dell'autorizzazione.

#### **ART. 9 - SANZIONI**

- 9.1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali ulteriori violazioni delle norme di circolazione stradale commesse nell'utilizzo degli "stalli rosa" istituiti nel territorio del Comune di Agropoli, l'utilizzo irregolare del "permesso rosa" costituisce illecito amministrativo ed è punito dall'organo accertatore, istituzionalmente preposto all'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 11 CdS e contemplato nell'elenco di cui all'art. 12 CdS, attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 188 bis CdS, di seguito indicate:

- *art. 188 bis, comma 3 CdS:*

*"Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.";*

- *art. 188 bis, comma 4 CdS:*

*"Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173."*

#### **ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.**

- 10.1. Il presente *Disciplinare* è approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Agropoli, la quale ne stabilirà altresì la data di entrata in vigore.

#### **ART. 11 - ABROGAZIONI**

- 11.1. Con l'entrata in vigore del presente *Disciplinare* sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate.
- 11.2. Resta salva l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia, contenute in fonti di rango superiore.



Il/La sottoscritto/a chiede altresì che, all'esito favorevole della relativa istruttoria, il **"CONTRASSEGNO ROSA"** gli venga consegnato secondo la modalità di seguito indicata:

- trasmissione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicato /
- trasmissione all'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) sopra indicato /
- ritiro a mano da parte del sottoscritto Richiedente o da persona dallo stesso delegata, da eseguirsi presso gli uffici del Comando di P.M. del Comune di Agropoli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Comando di Polizia Municipale informerà il Richiedente in merito al mancato rilascio del **"CONTRASSEGNO ROSA"**, con comunicazione che sarà inviata all'indirizzo PEC o PEO indicato nella richiesta. L'interessato potrà presentare nuova richiesta, corredata dalla necessaria documentazione.

Con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta, il Richiedente accetta le condizioni e le prescrizioni dettate dal vigente *"Disciplinare relativo alla sosta negli "stalli rosa" istituiti nel territorio del comune di Agropoli e riservati ai veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2023.

**Allegati:**

- copia fronte-retro del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia fronte-retro della carta di circolazione de\_\_ veicol\_\_ sopra indicat\_\_:
- copia del certificato assicurativo attestante la copertura R.C.A. de\_\_ veicol\_\_ sopra indicat\_\_:
- copia della documentazione medica attestante lo stato di gravidanza della richiedente;
- copia fronte-retro del documento di identità del figlio minore di età non superiore ai due anni (*se posseduto*);
- copia fronte-retro del documento di identità dell'altro genitore, quale contitolare del permesso richiesto;
- delega (*eventuale*), corredata da copia del documento del delegante e da copia del documento del delegato;
- altro: \_\_\_\_\_

Agropoli, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma del Richiedente

**INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI**

- Ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza, contenute nel **Regolamento 2016/679/UE** (*"Regolamento generale sulla protezione dei dati"*, noto con l'acronimo GDPR), nel **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come **modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101** e recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"* e nei provvedimenti, pareri, decisioni e linee guida dell'**Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dello European Data Protection Board**, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i propri dati personali contenuti nella presente istanza:

- saranno trattati dall'Ente ricevente, anche con strumenti informatici, esclusivamente in funzione dell'istruttoria introdotta dall'istanza medesima e del suo compiuto riscontro;
- saranno conservati dall'Ente ricevente presso la propria sede, in supporto cartaceo e/o informatico idoneo a consentire l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e/o successivamente trattati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine ai dati contenuti nella presente istanza il *"Titolare del trattamento"* è il **COMUNE DI AGROPOLI**, con sede ad Agropoli (SA), Piazza della Repubblica n. 3- **PEC: protocollo@pec.agropoli.sa.it**, nella persona del Funzionario responsabile dell'Area Vigilanza – Polizia Municipale. Il *"Titolare del trattamento"* è tenuto ad adottare le prescritte misure di custodia e di controllo a tutela dei dati trattati, facendo ricorso a qualunque accorgimento che consenta di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi e che consenta altresì di ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché osservare le procedure appositamente approntate per evitare i suddetti rischi.

Agropoli, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma del Richiedente

(per presa visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali)

## Allegato 2 – Modello “CONTRASSEGNO ROSA”

(rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli  
nelle more dell'adozione del modello previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  
recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”)

[dimensioni mm 106 x mm 148]

pag. 1 di 2

### Permesso Rosa

Rilasciato nelle more dell'adozione del modello stabilito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Reg.CdS)



Permesso N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

- donna in stato di gravidanza /  
 genitore con figlio/i di età non superiore a 2 anni /

Data di scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ente di rilascio e timbro



Comune di Agropoli  
Comando Polizia Municipale  
Il Funzionario responsabile  
Comandante del Corpo

Art.188 bis D.Lgs. n. 285/1992  
(Nuovo Codice della strada)

“Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.”.

Nel territorio del Comune di Agropoli, la sosta negli “stalli rosa” è consentita per un tempo massimo di due ore consecutive; durante l'utilizzo degli “stalli rosa”, il presente permesso, unitamente al disco orario, deve essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo autorizzato, con la pagina recante il numero e la scadenza dell'autorizzazione leggibile nella sua interezza dall'esterno del veicolo per consentire il controllo da parte degli organi preposti (art. 7 del Disciplinare approvato con Delibera di G.C. n. 000 del 00/00/2023).

pag. 1 di 2

pag. 2 di 2

### Permesso Rosa

Art. 188 bis D.Lgs. n. 285/1992  
(Nuovo Codice della strada)

Rilasciato nelle more dell'adozione del modello stabilito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. CdS)



Comune di Agropoli  
Comando di Polizia Municipale  
Piazza della Repubblica n. 3  
84043 Agropoli (SA)

Dati dell'intestatario

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Targa veicolo: 1) \_\_\_\_\_ ; 2) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

pag. 2 di 2